



**ASSOENOLOGI**  
IL VINO PER CULTURA E PROFESSIONE

**STATUTO SOCIALE APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA  
DEI SOCI ASSOENOLOGI**

**Milano, 4 maggio 2018**

**ASSOENOLOGI Società Cooperativa**

Presidenza - Direzione - Sede Legale - Via Privata Vasto 3 - 20121 Milano - Tel. 02.99785721 r.a. - Fax 02.99785724  
Soc. Coop. A 159748 / R.E.A. 872549 - C.F. P.I. e Reg. Impr. 01748910153 - info@assoenologi.it - www.assoenologi.it



### **Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDI**

1. È costituita l'“Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo – Assoenologi Società Cooperativa” - per brevità “Assoenologi Società Cooperativa”.
2. Assoenologi rappresenta i propri iscritti su base nazionale. Ha infatti la propria sede legale a Milano quale sede principale, oltre ad altre sedi operative in diverse Regioni, costantemente aggiornate sul suo sito internet.

### **Art. 2 DURATA**

1. L'Assoenologi ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

### **Art. 3 OGGETTO SOCIALE**

1. L'Assoenologi si propone, senza fini di lucro e nel rispetto del principio della mutualità, la tutela professionale dell'Enologo, dell'Enotecnico e dei tecnici del settore vitivinicolo in generale sotto il profilo etico, giuridico ed economico, nonché di rappresentare i Soci e di valorizzarne le competenze anche ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, garantendo, al contempo, elevatissimi standard di qualità e qualificazione in favore del consumatore finale.
2. Assoenologi si propone inoltre l'acquisizione, a qualsiasi titolo e forma, degli immobili ed attrezzature necessari per l'esercizio sociale.
3. Assoenologi ha per scopo:
  - a. promuovere, sostenere e attestare l'attività di qualificazione della professionalità dei propri Soci;
  - b. promuovere, favorire e coordinare le iniziative finalizzate al continuo aggiornamento professionale per l'acquisizione dei relativi crediti formativi;
  - c. promuovere la certificazione dei propri iscritti secondo le leggi vigenti;
  - d. diffondere ed incentivare lo spirito associativo e di solidarietà fra gli Enologi e gli Enotecnici e tecnici vitivinicoli con incontri, riunioni, convegni e similari;
  - e. promuovere la pubblicazione di un periodico, dal nome “l'Enologo” che costituisce l'organo di stampa ufficiale dell'Assoenologi ed eventualmente altre iniziative editoriali e di comunicazione anche mediatiche;
  - f. svolgere tutte quelle altre attività o iniziative che si ritengono necessarie in favore dei Soci e a garanzia degli utenti;
  - g. attivare domini e siti internet per favorire informazioni nell'area vitivinicola e svolgere attività editoriali;
  - h. svolgere attività di commercio elettronico di documentazione, studi tecnici, ricerche di mercato, normative e quant'altro nel settore vitivinicolo;
  - i. promuovere e costituire una Camera arbitrale ed Organi di conciliazione a norma delle leggi vigenti;
  - j. attivare, anche a norma della Legge 4/2013, art. 2, comma 4, forme di garanzia a tutela e di supporto, anche informativo, degli iscritti e degli utenti, disciplinate nel Regolamento Soci e Sezioni;
  - k. promuovere e sostenere la figura di Enologi ed Enotecnici e di tutti i tecnici operanti nel settore vitivinicolo, affinché i consumatori possano essere garantiti sulla qualità degli iscritti;
  - l. promuovere il miglioramento e la tutela della produzione vitivinicola nazionale e la sua



valorizzazione e diffusione in Italia e all'estero mediante:

- i. lo studio dei problemi vitivinicoli nazionali ed internazionali, al fine di sottoporre agli Organismi competenti soluzioni che rappresentino l'espressione della categoria per la più proficua collaborazione atta a conseguire gli scopi del presente articolo;
- ii. la collaborazione per il miglioramento dell'istruzione e sperimentazione viticolo-enologica;
- iii. assistenza tecnica alle aziende vitivinicole, anche con attività volte alla formazione professionale del personale del settore vitivinicolo;
- iv. l'organizzazione di concorsi enologici e la formazione di commissione tecniche per la valutazione organolettica dei vini;
- v. l'attuazione di iniziative volte a conseguire il miglioramento dell'educazione enologica del consumatore e ogni altra attività avente per scopo il progresso della produzione viticolo-enologica nazionale.

4. Assoenologi può operare anche con terzi.

5. Al fine di un miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Assoenologi potrà istituire Sezioni, disciplinate da apposito Regolamento predisposto dagli amministratori e approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

6. Assoenologi potrà pure svolgere, nei limiti della legge, qualsiasi altra operazione complementare ed accessoria ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale, anche promuovendo Organismi nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità nel settore vitivinicolo o aderendo a Organismi esistenti, in campo sia nazionale che internazionale, aventi le stesse finalità.

#### **Art. 4 SOCI**

1. Il numero dei Soci è illimitato.

2. L'adesione è volontaria e avviene secondo le modalità e nei modi previsti dal Regolamento Soci e Sezioni.

3. Possono essere Soci i cittadini italiani, che cooperano al raggiungimento dello scopo sociale, Enologi aventi il titolo di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 129 e successivi adeguamenti, nonché le persone in possesso del titolo di Enotecnico o di Perito Agrario specializzato in viticoltura ed enologia o di una laurea nel settore vitivinicolo che dimostrino di aver svolto adeguata attività tecnica o professionale nel settore vitivinicolo.

4. Sono Soci anche tutti coloro che già fanno parte dell'Assoenologi alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto.

5. A discrezione del Consiglio di Amministrazione possono essere individuate categorie di Soci diverse a seconda della loro capacità di fruizione dei servizi di Assoenologi.

6. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Socio Onorario, al fine di riconoscere il merito a figure importanti e rappresentative anche non appartenenti al settore vitivinicolo, che si sono particolarmente distinte per attività e azioni che hanno implementato e valorizzato il comparto vitivinicolo e la nostra associazione. I medesimi non possono essere eletti nell'organo amministrativo e non sono tenuti al versamento della tassa di ammissione e del contributo annuale.

7. Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla categoria di socio onorario quelle individuate per i Soci ordinari dall'art. 8 del presente Statuto.

8. Assoenologi istituisce un elenco dei Soci che si impegna a pubblicare annualmente ed aggiornare sul suo sito ufficiale.

#### **Art. 5 ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

1. Per l'assunzione della qualifica di Socio è necessario presentare apposita domanda scritta, nella



forma e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Soci e Sezioni, nonché procedere al versamento della tassa di ammissione, il cui ammontare è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, nonché alla sottoscrizione di almeno un'azione, del valore di Euro 25,00 (venticinque/00).

2. Sull'accoglimento della domanda di ammissione a Socio delibera il Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a precisare le ragioni di un'eventuale reiezione della domanda, entro 60 giorni dal previo parere consultivo espresso dalla Sezione competente per territorio, a norma del Regolamento Soci e Sezioni.

3. Il parere della Sezione deve essere espresso entro 90 giorni dalla richiesta fatta dal candidato.

4. L'ammissione a Socio verrà comunicata, a mezzo raccomandata o a mezzo PEC o qualsiasi altro mezzo idoneo a portare la comunicazione di ammissione.

5. I Soci sono inoltre obbligati a versare un contributo annuale, entro il termine e nella determinazione stabilita annualmente dall'Assemblea.

6. In caso di morosità, la qualifica di Socio e l'eventuale carica ricoperta saranno sospese e il Socio avrà la possibilità di regolarizzare la propria posizione nei confronti di Assoenologi entro e non oltre il 31 dicembre, pena l'esclusione, con conseguente decadenza dalla qualità di Socio e dall'eventuale carica ricoperta, ai sensi di quanto previsto al presente Statuto.

#### **Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. Tutti i Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative e alle attività, anche formative, organizzate da Assoenologi.

2. Ciascun Socio ha, inoltre, diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, ai sensi di quanto stabilito dal presente Statuto, sempre che sia in regola con i versamenti di cui all'art. 5.

3. Tutti i Soci sono tenuti:

a. all'osservanza del presente Statuto e di tutti gli altri Regolamenti, compreso il Codice di Condotta, e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b. a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione dello scopo sociale e a partecipare alla vita sociale;

c. a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con gli scopi e con le ispirazioni che animano l'attività di Assoenologi;

d. al pagamento del contributo annuale ed alle altre corresponsioni richieste per la partecipazione ad Assoenologi di cui all'art. 5, fatto salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto;

e. a perseguire il proprio aggiornamento professionale, come previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua.

#### **Art. 7 RECESSO DEL SOCIO**

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Socio può volontariamente recedere, tramite comunicazione scritta, a mezzo raccomandata o PEC, o qualsiasi mezzo elettronico attestante l'invio e la ricezione della comunicazione stessa, inviata al Consiglio di Amministrazione, indicandone le motivazioni.

2. Il recesso dovrà essere comunicato entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Diversamente, i Soci che non avranno presentato il loro recesso scritto entro tale data, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo, con il relativo obbligo di pagamento del contributo annuale di cui all'art. 5.



4. Ai sensi dell'articolo 2532 del CC spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge o del presente Statuto, legittimino il recesso e provvedere di conseguenza nell'interesse dell'Assoenologi.

5. Il Socio che recede non potrà pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di tassa di ammissione.

#### **Art. 8 ESCLUSIONE DEL SOCIO**

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà escludere il Socio secondo le disposizioni dell'articolo 2533 del CC, che:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti, compreso il Codice di Condotta, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- b. sia moroso in riferimento a quanto previsto dall'art. 5 e, senza giustificato motivo; non provveda a sanare la propria posizione debitoria, previa sospensione dalla qualità di Socio e dall'eventuale carica ricoperta, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'art. 5 comma 6.
- c. in qualunque modo, con il proprio operato, arrechi danni morali o materiali ad Assoenologi e/o si sia reso colpevole di atti disonoranti nei confronti della medesima, o comunque che abbia compiuto atti in violazione del Codice di Condotta.
- d. perda i requisiti, anche morali, e/o di ammissione di cui all'art. 4 del presente Statuto, e comunque idonei all'attività che viene svolta dall'Associazione e alle sue finalità.
- e. sia stato condannato in via definitiva per uno dei reati riconducibili al settore vitivinicolo;
- f. per qualsiasi motivo abbia costretto l'Assoenologi ad atti legali per ottenere il soddisfacimento dei suoi obblighi previsti dal presente Statuto o dai Regolamenti, compreso il Codice di Condotta;

2. Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato e comunicato al Socio a mezzo raccomandata, o a mezzo PEC o a mezzo di qualsiasi altra comunicazione idonea ad attestarne l'invio e la ricezione.

3. Il Socio potrà proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, nelle modalità di cui all' art. 29 del presente Statuto.

4. Il Socio escluso non potrà pretendere la restituzione di quanto versato.

5. Il socio escluso per morosità potrà essere riammesso dietro presentazione di nuova domanda di ammissione, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e dietro versamento di eventuali quote residue di morosità.

#### **Art. 9 CATEGORIA SPECIALE DI SOCI**

1. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 CC, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

2. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, al fine di completare la loro formazione ovvero del loro inserimento lavorativo, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

3. La domanda di iscrizione del Socio nella categoria speciale richiede che l'aspirante Socio sia in possesso del titolo di Enologo di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 129 e successivi adeguamenti, o del titolo di Enotecnico o di Perito Agrario specializzato in viticoltura ed enologia, o di una laurea nel settore vitivinicolo, da non oltre due anni. Per gli aderenti a questa categoria viene espressamente escluso il requisito dello svolgimento dell'attività tecnica o professionale. La durata



dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a due anni.

4. I Soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti nell'organo amministrativo, per tutto il periodo di permanenza nella categoria di cui al presente articolo, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai Soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, con esclusione del versamento della tassa di ammissione e del contributo annuale.

5. Oltre che nei casi previsti dall'art. 7 del presente Statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

6. Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla categoria speciale quelle individuate per i Soci ordinari dall'art. 8.

7. Il Socio appartenente alla categoria speciale per il quale sia decorso il termine di cui al terzo comma del presente articolo e che sia in possesso dei requisiti previsti per i soci ordinari ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, è ammesso a godere dei diritti e tenuto all'osservanza degli obblighi previsti per i Soci ordinari. Il passaggio alla categoria di Socio ordinario, previa domanda e versamento della tassa di ammissione, deve essere annotato a cura degli Amministratori nel libro dei Soci.

#### **Art. 10 PATRIMONIO SOCIALE**

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dal Capitale Sociale formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque) ciascuna;
- b. dalla Riserva Legale;
- c. dall'eventuale Riserva Straordinaria;
- d. da eventuali contributi versati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, comprese liberalità e donazioni, da persone o Enti, Soci e non Soci, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali;
- e. da ogni altra riserva costituita per coperture di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

#### **Art. 11 LE RISERVE**

1. Le riserve non sono ripartibili fra i Soci durante l'esistenza dell'Assoenologi. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo alcuno, né cedute ad altri Soci.

2. Ai sensi dell'articolo 2346, comma 1° CC, le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel Libro Soci.

#### **Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio sociale.

2. L'eccedenza attiva di bilancio, calcolata secondo corretti principi contabili, sarà così ripartita:

- a. alla Riserva Legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b. una quota ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- d. un'eventuale quota a Riserva Straordinaria;
- e. l'eventuale rimanenza a fini mutualistici.

3. Viene esclusa l'attribuzione di dividendi ai Soci.

4. In deroga a quanto sopra l'Assemblea, dedotte le quote di cui ai punti a) e b) può destinare



l'eccedenza attiva residua a riserva straordinaria indivisibile.

#### **Art. 13 RISTORNI**

1. Il vantaggio mutualistico dei Soci può venire determinato come risparmio di spesa, applicando una riduzione del costo dei beni e servizi acquistati dai Soci nel momento dello scambio mutualistico attuato con il Socio stesso.
2. In questo caso Assoenologi, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, ne determinerà l'esatto ammontare in proporzione al valore e alla quantità dei beni e servizi acquisiti dal socio nel corso dell'esercizio stesso.

#### **Art. 14 ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA ASSEMBLEA GENERALE**

1. L'Assemblea generale dei Soci si radunerà almeno una volta l'anno in via ordinaria, entro 120 giorni (centoventi) dalla chiusura di ciascun esercizio.
2. Essa potrà essere convocata sia presso la Sede sociale che altrove, purché in Italia, osservate le modalità di convocazione di cui all'art. 16 del presente Statuto e del Regolamento Elettorale in vigore al momento della convocazione.
3. L'Assemblea può essere convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile all'Assoenologi.
4. Essa dovrà essere convocata quando ne sia fatta domanda da un numero di Soci che rappresenti almeno un decimo di tutti i voti spettanti ai Soci, oppure su domanda del Collegio Sindacale, qualora nominato, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
5. Qualora il numero dei Soci sia superiore a 3.000 (tremila) e comunque si verifichino le condizioni di cui all'art. 2540 CC comma 2, l'Assemblea generale è formata dai delegati eletti fra i Soci dalle Assemblee Separate convocate ai sensi del presente Statuto e del Regolamento Elettorale in vigore al momento della convocazione.

#### **ASSEMBLEE SEPARATE**

6. Le Assemblee Separate eleggono, con modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, e con il sistema proporzionale, un delegato ogni 10 (dieci) Soci intervenuti in persona in Assemblea Separata.
7. Se il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di dieci, ed il resto superi i 5, viene eletto un delegato anche per questo resto.
8. Nessun delegato eletto può ricevere deleghe.
9. I delegati devono essere eletti fra i Soci ed essere presenti di persona nelle Assemblee Separate.
10. All'Assemblea Generale possono assistere anche i Soci che hanno preso parte alle Assemblee Separate.
11. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.
12. L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale è unico anche nel caso di convocazione delle Assemblee Separate e nel caso di convocazione di queste ultime dovrà riportare sia le date ed i luoghi delle convocazioni delle Assemblee Separate, sia quelle dell'Assemblea generale, da tenersi almeno un giorno dopo l'ultima Assemblea Separata.
13. Le Assemblee Separate sono convocate con il medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale, ma votano per la nomina dei delegati.
14. Quando siano legalmente costituite, le Assemblee generali ordinarie e straordinarie rappresentano tutti i Soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e



dal presente Statuto.

#### **ART. 15 COMPETENZE E QUORUM ASSEMBLEARI ASSEMBLEA GENERALE E ASSEMBLEE SEPARATE**

1. L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata per:
  - a. discutere, modificare e approvare il bilancio;
  - b. nominare gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale se obbligatorio;
  - c. trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.
2. Le Assemblee Separate sono convocate in tutti i casi previsti dalla legge.
3. L'Assemblea Generale e le Assemblee separate in forma ordinaria sono valide quando in prima convocazione sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei Soci presenti.
4. L'Assemblea Straordinaria è convocata per decidere sulle materie previste dall'articolo 2365 del CC.
5. L'Assemblea Generale Straordinaria e le Assemblee separate in forma straordinaria deliberano validamente in prima convocazione con il voto favorevole di oltre la metà dei voti spettanti ai Soci ed in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Quando si tratta di deliberare su modifiche dello Statuto o sullo scioglimento anticipato di Assoenologi, la maggioranza dovrà essere dei due terzi dei Soci presenti.
7. Sono salvi i casi particolari in cui la Legge richieda inderogabilmente diverse e specifiche maggioranze.

#### **Art. 16 AVVISO DI CONVOCAZIONE**

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale è unico anche nel caso di convocazione delle Assemblee Separate e nel caso di convocazione di queste ultime l'avviso dovrà riportare sia le date ed i luoghi delle convocazioni delle Assemblee Separate, sia quella dell'Assemblea Generale, da tenersi almeno un giorno dopo l'ultima Assemblea Separata.
2. L'avviso di convocazione delle Assemblee, unitamente all'ordine del giorno, verrà comunicato ai Soci mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sull'organo ufficiale di stampa e sul sito web di Assoenologi almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'adunanza. Assoenologi potrà inoltre informare i Soci, con il medesimo preavviso, tramite sistemi postali ovvero elettronici.

#### **Art. 17 ASSEMBLEE GENERALI**

1. Le Assemblee generali sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente in ordine di anzianità di incarichi o, in caso di loro impedimento o assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea.
2. Fungerà da Segretario il Direttore dell'Assoenologi o, in caso di suo impedimento, altra persona designata dall'Assemblea.

#### **Art. 18 ASSEMBLEE SEPARATE**

Le Assemblee Separate sono presiedute dal Consigliere di Amministrazione in carica rappresentante il territorio. In caso di più amministratori, varrà l'ordine di anzianità di incarico. In caso di loro impedimento o assenza saranno presiedute da un Socio nominato dall'Assemblea. Svolgerà la funzione di Segretario il Direttore dell'Assoenologi o in caso di suo impedimento altra persona designata dalla Direzione centrale ed approvata dall'Assemblea. Il verbale, firmato dal



Presidente e dal Segretario, verrà posto all'attenzione, a cura di quest'ultimo, del Presidente dell'Assemblea generale.

#### **Art. 19 MODALITA' DI VOTO**

1. Nell'Assemblea generale le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che venga richiesto il voto per scheda nominativa dalla maggioranza dei soci presenti. Delle delibere delle Assemblee Generali sarà redatto regolare verbale che sarà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
2. Per le Assemblee Separate le modalità sono disciplinate dal Regolamento Elettorale.

#### **Art. 20 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 18 (diciotto) a 30 (trenta) membri nominati tra i Soci dall'Assemblea Generale che ne determina il numero.
2. La ripartizione dei membri nel Consiglio dovrà essere fatta tenendo conto del numero delle Assemblee Separate e della consistenza numerica di ciascuna di esse, secondo le seguenti modalità:
  - a. n. 1 Consigliere scelto tra i Soci di ogni Assemblea Separata la cui consistenza numerica non superi le 200 unità;
  - b. n. 2 Consiglieri scelti tra i Soci di ogni Assemblea Separata la cui consistenza numerica sia compresa fra le 201 e le 400 unità;
  - c. n. 3 Consiglieri scelti tra i Soci di ogni Assemblea Separata la cui consistenza numerica superi le 400 unità.
3. Le consistenze numeriche sopra citate devono essere calcolate sul numero dei Soci regolarmente iscritti in regola con il versamento del contributo annuale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si dovrà provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora il numero delle Assemblee Separate divenga tale da non consentire la distribuzione dei membri del Consiglio secondo le modalità di cui sopra, dovrà essere convocata l'Assemblea per l'adeguamento del numero massimo dei Consiglieri.
5. I Consiglieri nominano nella loro prima riunione successiva all'Assemblea, tra gli stessi componenti del Consiglio, il Presidente e i due Vicepresidenti.
6. Il Consigliere Nazionale che per tre volte consecutive non dà comunicazione scritta della propria impossibilità ad intervenire alla riunione del Consiglio di Amministrazione viene considerato dimissionario.
7. Il Consigliere ha diritto al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di documenti fiscalmente validi.
8. Il Consiglio di Amministrazione:
  - a. è convocato dal Presidente ogni volta che egli lo creda necessario, o quando ciò sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale se nominato.
  - b. potrà riunirsi presso la Sede sociale o altrove. L'avviso di convocazione sarà inviato per lettera raccomandata, o a mezzo PEC, o con tutti i mezzi elettronici di cui si abbia prova della ricezione della convocazione da parte dei destinatari, almeno 10 (dieci) giorni prima, salvo casi di urgenza. Tale avviso dovrà contenere l'indicazione di giorno, luogo, ora ed argomento/i da trattare;
  - c. delibera a maggioranza degli intervenuti e le sue adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica, considerando che in seno al Consiglio di Amministrazione non è ammessa la delega. A parità di voti palesi, prevale quello del Presidente.
9. Di ogni delibera del Consiglio di Amministrazione deve redigersi apposito verbale a cura del



segretario, firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

10. Il Segretario delle singole riunioni del Consiglio di Amministrazione, per la stesura del verbale, è il Direttore dell'Assoenologi o, in caso di suo impedimento o assenza, altra persona nominata dal Consiglio stesso.

11. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- i. che il Presidente e il Segretario siano in Sede;
- ii. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- iii. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- iv. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12. Gli Amministratori:

- a. durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili;
- b. rimangono, in ogni caso, in carica 3 (tre) anni e, comunque, sino a che non sono stati nominati i loro successori;
- c. non possono essere eletti per un numero di mandati triennali consecutivi superiori a cinque.

13. In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimarranno in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio di Amministrazione è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

14. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione sia Ordinaria che Straordinaria di Assoenologi, che non siano di esclusiva spettanza dell'Assemblea, senza eccezioni di sorta; segnatamente ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

15. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore, attribuendogli qualifica, mansioni e poteri e retribuzione economica.

16. Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto:

- a. delibera sull'ammissione e determina annualmente la relativa tassa di ammissione, nonché sull'esclusione dei Soci;
- b. delibera sulla convocazione dell'Assemblea;
- c. ha la facoltà di compromettere e transigere eventuali controversie legali, anche in via arbitrale di amichevole composizione, salvo che per azioni di responsabilità, per opposizione contro deliberazioni illegali dell'Assemblea;
- d. ha la facoltà di decidere di ricorrere in Cassazione; di contrarre mutui attivi e passivi; di costituire Società o Associazioni; di autorizzare e di compiere qualsiasi operazione presso le banche, gli uffici del debito pubblico, del tesoro, della cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;
- e. ha la facoltà di delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, di nominare procuratori stabilendone le mansioni, le eventuali cauzioni e retribuzioni e ha potere di delegare loro anche l'uso della firma sociale;
- f. dispone l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei Soci in conformità al presente



Statuto;

- g. cura l'osservanza delle prescrizioni statutarie e dei Regolamenti, compreso il Codice di Condotta;
- h. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei Soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- i. redige il bilancio consuntivo e preventivo (se previsto), sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei Soci;
- j. predisporre gli eventuali Regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei Soci;
- k. cura l'organizzazione di tutte le attività di Assoenologi;
- l. pianifica l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringe rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- m. assume le decisioni di carattere patrimoniale e finanziario necessarie per il buon funzionamento dell'associazione;
- n. conferisce le borse di studio ed i premi;
- o. provvede all'esame delle domande di ammissione dei Soci a suo giudizio insindacabile;
- p. giudica sulla perdita della qualità di Socio, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 8 del presente Statuto.

#### **Art. 21 POTERI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente è il legale rappresentante di Assoenologi.
2. Il Presidente o in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente in ordine di anzianità di incarichi, ha potere di firma e di rappresentanza legale di Assoenologi anche in giudizio, con la facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti, periti ed arbitri. Il Presidente assume anche l'incarico di Presidente del periodico che costituisce l'organo ufficiale di stampa di Assoenologi nominandone il Direttore Responsabile.

#### **Art. 22 COMITATO DI PRESIDENZA**

1. Il Presidente, i due Vicepresidenti, da due a quattro Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della rappresentanza geografica dei Soci, costituiscono il Comitato di Presidenza di Assoenologi che valuta, istruisce o decide sugli argomenti demandati allo stesso dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Segretario del Comitato di Presidenza è il Direttore di Assoenologi.
3. Assiste il Presidente di Assoenologi precedentemente eletto (Past President).
4. Il Comitato di Presidenza ha diritto al rimborso spese.
5. Il Comitato di Presidenza si può riunire anche in audio o videoconferenza purché sia garantito l'intervento di tutti e la verbalizzazione a cura del segretario che affianca il Presidente.

#### **Art. 23 COLLEGIO SINDACALE**

1. - Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale ed agisce a norma degli artt. 2397 e seguenti del CC.
2. Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

#### **Art. 24 CONTROLLO CONTABILE**

1. In assenza del Collegio Sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da



Revisori Contabili, qualora la legge lo preveda, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'articolo 2409 bis, comma 1° del CC.

#### **Art. 25 DIREZIONE**

1. Il Direttore è responsabile verso il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione del suo operato e di quello dei dipendenti per la conduzione di Assoenologi.
2. Egli deve pertanto:
  - a) rendere esecutive le delibere del Consiglio di Amministrazione;
  - b) programmare e coordinare le attività centrali di Assoenologi relazionando ai Consiglieri unitamente all'invio degli avvisi di convocazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di discussione, in relazione all'ordine del giorno;
  - c) rendere nota ai Soci, attraverso l'organo ufficiale di stampa dell'Assoenologi, l'attività dell'Associazione;
  - d) mantenere i contatti con i vertici delle Sezioni e con i Consiglieri Nazionali che a loro volta manterranno i contatti con i Soci;
  - e) curare le relazioni pubbliche, mantenendo vivo l'interesse della pubblica opinione per le attività ed i problemi della categoria;
  - f) assumere la responsabilità del personale e agire in forza della delega attribuitagli dal Consiglio;
  - g) curare l'amministrazione dell'Assoenologi, adottando una contabilità oculata ed una corretta tenuta dei libri sociali;
  - h) organizzare le manifestazioni nazionali, eventualmente in collaborazione con la/le Sezione/i per territorio competente.
  - i) verificare l'aggiornamento professionale dei Soci nel rispetto del Regolamento per la formazione professionale continua.

#### **Art. 26 REGOLAMENTI**

1. Assoenologi disciplina il proprio funzionamento attraverso l'adozione di Regolamenti, salvaguardando altresì la dignità e la professionalità dei Soci, anche mediante l'adozione di un "Codice di Condotta".
2. Assoenologi si dota di un "Regolamento Soci e Sezioni", per la migliore applicazione dello Statuto e per il funzionamento di Assoenologi stessa. Ivi, considerata la funzione nazionale dell'Assoenologi, allo scopo di un miglior conseguimento delle finalità statutarie e per inserirsi con maggiore efficacia nella realtà vitivinicola locale, disciplina le modalità per costituire e rendere operativi nuclei periferici di attività, denominati Sezioni di Assoenologi che non godono di autonomia giuridica, ma hanno unicamente funzione operativa.
3. Ai soli fini assicurativi, l'Assoenologi predisporre un elenco indicativo delle attività professionali esercitabili dai Soci.
4. Assoenologi disciplina il funzionamento delle Assemblee tramite un apposito "Regolamento Elettorale".
5. Assoenologi si dota inoltre, ai sensi della L. 4/2013, di un "Regolamento per la formazione professionale continua" che disciplina i percorsi di formazione e il sistema di assegnazione dei crediti formativi, prevedendo la nomina di una Commissione tecnico scientifica.
6. L'approvazione dei Regolamenti è demandata all'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i Regolamenti tecnici che sono approvati dal solo Consiglio di amministrazione e portati a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sulla rivista e sul sito internet ufficiale dell'Associazione.



7. Assoenologi, si dota, inoltre, ai sensi dell'Art. 2 comma 4 della L. 4/2013, di apposito Regolamento sulle forme di tutela attivate in favore dell'utente, tra cui l'attivazione di uno specifico Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

#### **Art. 27 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. In caso di scioglimento dell'Assoenologi, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

#### **Art. 28 REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE**

1. A norma dell'art. 2514 C.C. Assoenologi deve rispettare:
  - a. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, comunque esclusi dal precedente articolo 11;
  - b. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  - c. il divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori;
  - d. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento di Assoenologi, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
2. Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge per le cooperative rette con principi della mutualità agli effetti tributari e per le società per azioni.

#### **Art. 29 NORMA DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.